

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2006

relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, dia la possibilità di fissare restituzioni all'esportazione.
- (2) Per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero è opportuno applicare le norme generali della procedura di gara, previste dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall'altro, per taluni prodotti del settore dello zucchero sono tuttora in vigore dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione di tali paesi all'Unione europea tale differenza può dar luogo a movimenti di natura speculativa.
- (4) Per evitare ogni abuso connesso alla reimportazione o alla reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione è necessario non fissare restituzioni all'esportazione per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali.
- (5) Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente, in particolare per quanto riguarda il termine per il rilascio dei titoli, la durata di validità, l'importo della cauzione nonché la

quantità per la quale è soddisfatto l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione. Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾.

- (6) Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, per quanto riguarda le gare parziali del mese di luglio 2006, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 ⁽⁴⁾. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è quindi opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dal 1º luglio 2006.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e Montenegro ⁽⁵⁾ e la Romania. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. La gara permanente è aperta sino al 27 settembre 2007.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63).

⁽⁴⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

⁽⁵⁾ Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.